



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Prima Penale

Composto dai Signori:

- | | | |
|-------------|----------------------|-----------------|
| 1. Dott. | GIUSEPPE BOCELLI | Presidente Est. |
| 2. Dott.ssa | DANIELA ANNA FONTANA | Consigliere |
| 3. Dott.ssa | SILVANA ARBIA | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

nei confronti di

F. [redacted] O M. [redacted] nato a B. [redacted] il 0 [redacted] - APPELLANTE
- VETO AVVICIN. LUOGHI - *presente*
residente a S. [redacted] E- VIA C. [redacted] E, [redacted]
domicilio eletto [redacted]
domic. dich.
Imputato di: ARTT. 81 CPV C.P., A) 612 BIS CO I E 2 C.P., C) 81 CPV-595 CO
2 E 3-61 N. 2 C.P.
Difeso da: Avv. N. [redacted] O D. [redacted] Foro di MILANO - *presente*

PARTE CIVILE:

S. [redacted] A V. [redacted] A NON APPELLANTE - *non comparso*
Difensore Avv. C. [redacted] N L. [redacted] A Foro di B. [redacted] O - *assente*
VI E' REVOCA COSTITUZIONE DI P.C. ALLEGATA
AI MOTIVI NUOVI DELL'8.1.2016

N.
MOD. 2/A/SG

N. 503/16
della sentenza

3631/2015

del Reg. Gen.le. App.

24248/2014

Reg. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno

25-01-2016

Depositata
in Cancelleria

il 9.2.16

Il Cancelliere

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. e/ Trib. di

il

Ufficio corpi di reato di

Estratto alla Prefettura il

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334
al P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art.
Campione penale

APPELLANTE

avverso la sentenza del GIP Tribunale di MILANO 6573/2014 del 20-01-2015

con la quale veniva__ condannat__, alla pena di:

MESI 8 DI RECL. - GENERICHE

RISARCIMENTO DANNI, PROVVISORIO E RIFUSIONE SPESE ALLA P.C.

PER I REATI A) ATTI PERSECUTORI AGGR., IN ESSO ASSORBITO IL CAPO B),

C) DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA AGGR. CONT., RITENUTA LA CONTINUAZIONE.

A) IN S [REDACTED] E ED ALTROVE DAL 20 LUGLIO 2013 AL 27 MAGGIO 2014

C) IN LUOGO SCONOSCIUTO IN PIU' DATE TRA IL 20 LUGLIO 2013 E IL 27 MAGGIO 2014

per i reat_:

F [REDACTED] O M [REDACTED] ARTT. 81 CPV C.P., A) 612 BIS CO 1 E 2 C.P., C) 81 CPV-595 CO 2 E 3-61 N. 2 C.P.

In esito all'odierna udienza ribattimentale/camerale

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. BOCELLI GIUSEPPE

Sentiti l'imputato F [REDACTED] M [REDACTED]

il Pubblico Ministero Dott. Cellotti

il Difensore Avv. N [REDACTED] D [REDACTED] (per l'imputato)

i quali concludono come da verbale d'udienza.

IMPUTATO

CAPO A)

del reato di cui all'articolo 612-bis, comma primo e secondo, c.p. perché, con reiterate condotte, minacciava e molestava S. A. V., fino al settembre 2011 a lui legata dalla relazione sentimentale, in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità e quella dei propri famigliari (i figli M. di anni 16 e M. di anni 14 e la madre F. a M.) costringendola anche a modificare le proprie abitudini di vita (portava sempre con sé uno spray antiaggressione come strumento di difesa personale).

In particolare, inviava sia alla persona offesa dal reato che a persone legate alla donna da un vincolo affettivo, di parentela e di lavoro (in particolare alla madre della donna F. a M., all'ex marito I. P., al compagno B. C. e al suo datore di lavoro A. L.), numerose lettere anonime contenenti messaggi minacciosi, ingiuriosi e diffamatori e fotografie ritraenti rapporti sessuali ed immagini intime della persona offesa dal reato con lo stesso, estrapolate da video realizzati durante la loro relazione o effettuate dalla vittima con autoscatto e poi a lui inviate, in via esclusiva e riservata, e pertanto in possesso solamente di M. F.

Con l'aggravante di cui all'articolo 612-bis, comma secondo, c.p. per aver commesso i fatti nei confronti di persona a lui legata da precedente relazione affettiva, e con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.

Reato commesso in S. e altrove dal 20 luglio 2013 almeno fino 27 maggio 2014.

CAPO B)

del reato di cui agli articoli 81, 660 e 612, comma primo e secondo, c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso:

- durante la relazione sentimentale, con il mezzo del telefono, per petulanza, le inviava in continuazione sms e messaggi di posta elettronica, spesso aventi contenuto ingiurioso e minaccioso, chiedendo continuo riscontro dei suoi spostamenti e delle persone che frequentava in sua assenza;

- dopo la cessazione del rapporto, le inviava moltissimi SMS ed e-mail anche a contenuto pesantemente minaccioso ed intimidatorio, alcuni dei quali vengono qui riportati a titolo esemplificativo: "...pagherai carissimo per il male che mi stai facendo e per lo sconforto nella quale mi hai ridotto. Pagherai caro te e molte persone accanto a te. Pagherete in maniera pesante...te lo prometto V., il sorriso che hai, lo perderai spero per sempre....te lo giuro sui nostri figli che quel sorriso te lo tolgo per sempre, se non ci pensa prima dio e tuo padre...ti voglio vedere mendicare e nella merda...sei in grado di accudire e prenderti cura solo di cazzi altro che dei bambini. Sei una grande puttana e i silenzi lo confermano ...questa sei, una merda e in quanto tale meriti di essere schiacciata...o sborrata addosso...servi a questo, sei servito a questo; ...per le corna che mi stai facendo anche stanotte ho pregato dio affinché tu possa raggiungere tuo padre me lo auguro che tu possa perdere la vita o rimanere su una sedia paralizzata; voglio il tuo male, la tua invalidità, la tua morte; vivere con la speranza di gioire ad una tua disgrazia...dovrai fare compagnia a tuo padre. Magari fosse in vita lui e morta te. Pregherò tutti i giorni e piangerai per ogni risata e scopata che ti stai facendo ora; farò di tutto V. per minare la tua vita con il nuovo compagno, la T....Dio ti punirà e pregherò per questo...accetto la tua decisione di andare a fare la troia in giro e al lavoro. Ma Dio ti punirà e quel giorno non cercarmi perche io ti darò il colpo di grazia. L'umiliazione e il male lo pagherai...con gli interessi".

In S. e altrove dal 2011 fino al 20 luglio 2013.

CAPO C)

del reato di cui agli articoli 81 cpv., 595, comma secondo e terzo, e 61, n. 2, c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, al fine di realizzare il reato di cui al capo A), inviando a V. S. A e a terze persone (in particolare alla madre della donna F. M. A, all'ex marito I. F., al compagno L. C. e al suo datore di lavoro A. L.), numerose lettere anonime contenenti messaggi minacciosi, ingiuriosi e diffamatori e fotografie ritraenti rapporti sessuali ed immagini intime della persona offesa con lo stesso, estrapolate da video realizzati durante la loro relazione o effettuate dalla vittima con autoscatto e poi a lui inviate, in via esclusiva e riservata, e pertanto in possesso solamente di Massimo F. offendeva la reputazione di S. A.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di realizzare il reato di cui al capo A).

In luogo sconosciuto, in più occasioni tra il 20 luglio 2013 e il 27 maggio 2014.

2

- 1 -

MOTIVAZIONE

F. O M. era tratto a giudizio innanzi al GIP del Tribunale di Milano per rispondere dei reati di cui al foglio che precede.

Con sentenza in data 20.1.2015, resa a seguito di rito abbreviato, il GIP dichiarava l'imputato colpevole del reato sub A) in esso assorbito quello sub B), e del reato sub C) e ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante sub A), con la diminuzione del rito, lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisoria di euro 3.000.

Avverso alla decisione si appellava l'imputato tramite il difensore chiedendone la riforma mediante l'assoluzione; in subordine, previa riqualificazione del reato sub B) sotto la fattispecie astratta di cui agli artt. 594 e 612 comma c.p., mediante declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela; in ulteriore subordine mediante riduzione della pena con la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e della sospensione condizionale.

Ad avviso dell'impugnante il GIP aveva erroneamente accreditato in toto le dichiarazioni della parte offesa, non sottoposte ad adeguato vaglio di credibilità.

F. aveva ammesso l'invio, tuttavia mai in forma anonima ed utilizzando i propri mezzi, delle e-mail e degli SMS di cui al capo B), ma sempre negato quello di lettere anonime e della divulgazione via *Internet* di fotografie o commenti nei suoi confronti. Aveva al riguardo formulato, senza successo, istanze istruttorie, che avrebbero consentito di accertare la sua estraneità, mentre il giudicante s'era limitato ad accogliere acriticamente la versione dei fatti della parte offesa, desumendo la prova dei reati sub A) e C) appunto dall'invio dei noti SMS ed e-mail. Né potevano ritenersi riscontri alle dichiarazioni della S. a quelle di terzi estranei, peraltro *de relato* e inidonee a supportarle, specie accreditando quanto aveva assunto C. o E. sul contenuto di una discussione telefonica con l'imputato, che avrebbe ammesso d'essere l'autore delle lettere anonime.

Sosteneva inoltre che dalle stesse dichiarazioni della donna risultava che non era mai stata pedinata, fatta oggetto di danneggiamenti, di telefonate o tentativi di avvicinamento o comparse sul posto di lavoro, talché le sue abitudini di vita erano rimaste inalterate. S'impondeva pertanto l'assoluzione, almeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.

Sosteneva inoltre che le condotte di cui alle ipotesi di reato indicate al capo B) (in relazione alle quali F. si era reiteratamente scusato), sussunte dal GIP nella figura delittuosa sub A), dovevano essere ricondotte sotto la fattispecie astratta dei reati di cui agli artt. 612 comma 1 e 594 c.p., in quanto antecedenti e slegate dalle condotte descritte sub A); per quei fatti non era stata sporta querela e pertanto s'impondeva declaratoria di improcedibilità per tale causa. In ogni caso la pena era eccessiva, considerando che l'imputato, incensurato, con regolare lavoro e inserito in stabile famiglia, s'era scusato per i fatti che aveva commesso, frutto di uno sbandamento dovuto al dolore per la fine della relazione con la S., pena dunque da ridurre, con la concessione della sospensione condizionale.

L'appellante depositava motivi nuovi, nei quali s'intratteneva sulla insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di atti persecutori, denunciando l'insussistenza d'alcuno degli eventi (stato d'ansia o paura etc.) previsti dall'art. 612 bis c.p. quali elementi essenziali. Eccepeva inoltre la nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. in riferimento al capo B), per difetto di contestazione e conseguente mancata correlazione tra accusa e sentenza (diverse le condotte e i riferimenti temporali contestati). Insisteva in ogni caso per la concessione della sospensione condizionale della pena, allegando rinuncia scritta alla costituzione di parte civile da parte della persona offesa.

<<<<>>>>

L'impugnazione è infondata per quanto attiene al giudizio di responsabilità.

Con riguardo alla denuncia di violazione dell'art. 522 c.p.p. sviluppata nei motivi nuovi, insegna la Suprema Corte (Cass. 5, 50326 16.9.2014) che il principio di correlazione tra sentenza ed

accusa è posto a tutela del diritto di difesa e che per il suo rispetto - si ritiene opportuno riportare il testo dell'arresto giurisprudenziale - "occorre verificare che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita in più occasioni dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619) per - aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

1.2 In applicazione di tale principio, si è affermato che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, deve tenersi conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (tra le ultime, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmo, Rv. 257278; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. E54419). Poiché il "fatto" va definito come l'accadimento di ordine naturale, dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Cuccia, Rv. 239320)".

Ciò posto osserva questa Corte territoriale che i reati di molestie e minacce, contestati all'imputato *ab origine* sotto la lettera B dell'epigrafe ben possono rappresentare un elemento costitutivo del delitto di atti persecutori (Cass. 3, 9222 del 16.01.2015), consumati qui in danno del medesimo soggetto passivo nell'identità dei fatti storici sussunti nell'ambito delle contestazioni originarie (Cass. 3, 5463 del 5.12.2013) riferite nel loro insieme a un lasso cronologico che inizia dall'anno 2011 e si conclude il 27.5.2014, talché si concorda col primo giudice laddove scrive che non si ravvisano "profil di alterità da giustificare il mutamento del nomen iuris tra le condotte contestate al capo A e quelle di cui al capo B", costituenti, queste ultime, esplicitazione di un "medesimo atteggiarsi della volontà dell'imputato, che aveva già iniziato a porre in essere un comportamento vessatorio nei confronti della p. o. ancor prima della cessazione della relazione". Pertanto non si ravvisa alcun rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra fatti contestati e accertati, o meglio ridefiniti, sì da stravolgere i termini dell'accusa, fatti tutti posti a conoscenza dell'imputato sin dall'inizio, a fronte dei quali ha potuto difendersi senza preclusioni.

La doglianza è quindi destituita di fondamento e le assorbenti osservazioni che precedono logicamente escludono la proponibilità della tesi difensiva sulla riconducibilità delle condotte contestate sub B (peraltro ammesse da Fagnano) alle figure astratte di reato di minaccia e ingiuria.

Quanto al merito, è lo stesso attuale appellante ad ammettere le condotte già dettagliate al capo B, delle quali si è scusato, ma a lui vanno ricondotte quelle ulteriori descritte al capo A, che traducono finalità pienamente sintoniche con quelle predette, poiché l'invio di lettere "anonime" e di immagini effigianti la S. in atteggiamenti erotici o intenta ad atti sessuali persegue la medesima finalità persecutoria e vendicativa. Né si vede chi altri avrebbe potuto disporre di tale materiale se non lo stesso F., avendo la persona offesa spiegato che

trattavasi d'immagini estrapolate da videoriprese di rapporti sessuali intercorsi durante la relazione, quando lei stessa gli aveva altresì inviato le fotografie delle proprie parti intime, realizzate mediante autoscatto. S'aggiunga la menzione di fatti biografici noti solo a F. [redacted] e la ricognizione della grafia dello stesso in un indirizzo manoscritto; né risulta ch'altri avesse motivi di risentimento nei confronti di lei per la fine di una relazione sentimentale o per altro, mentre non si vede ragione di svalutare l'apporto testimoniale di C. [redacted] E. [redacted] (s.i.t. 18.6.014) - nuovo compagno della S. [redacted] e persona offesa in altro procedimento per stalking a carico di F. [redacted], poi definito con remissione della querela (anche a C. [redacted] erano state inviate le lettere e immagini di cui si discute) - quando riferisce che nel corso di una discussione telefonica, l'attuale Imputato aveva ammesso d'essere l'autore delle lettere anonime, nonché degli altri testi citati dal Tribunale.

Ciò posto, insegna la Suprema Corte (Cass. 6, 50746 del 14.10.2014): - che la prova dell'evento del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata; - che tale prova può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Cass. 5, 24135 del 9.5.2012); - che può argomentarsi la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza (Cass. 5, 18999 del 19.2.2014).

Se così è, la Corte non ritiene sussistere incertezza sull'efficienza causale delle condotte in esame, anche alla luce di massime d'esperienza (in atti è versato un grande numero di messaggi insultanti, le copie delle lettere e i multipli del materiale fotografico ad esse allegato e inviato ai vari destinatari indicati in epigrafe, cioè alla cerchia di persone frequentate dalla S. [redacted]), a destabilizzare in concreto la quotidianità della destinataria, ingenerandole un grave stato d'ansia e paura: si ponga mente alle dichiarazioni in data 12.6.2014 ai carabinieri della Polizia Giudiziaria milanese, con le quali ella ha esternato il suo "terrore di controllare la cassetta delle lettere, la paura di essere contattata da amici, parenti per avere ricevuto lettere anonime", il timore per l'incolumità propria, la sera al rientro a casa da sola, e per quella dei figli; s'era perfino indotta a portare con sé uno spray al peperoncino temendo aggressioni; aveva chiuso l'account di posta elettronica, pur "imponendosi" di non modificare le proprie abitudini di vita (ma è di tutta evidenza che tale auto-imposizione attesta il mutamento psicologico correlato alle nuove condizioni di vita seguite alla "vendetta" di F. [redacted], e che le abitudini di un tempo, proiezioni di comportamenti liberi e spontanei, divenivano ora frutto di costrizione, foriera d'ansia e paura additive. Non rileva che l'imputato non abbia posto in essere pedinamenti, danneggiamenti o comparse sul posto di lavoro, poiché la norma esige soltanto la reiterazione di condotte moleste e minatorie che abbiano cagionato le note conseguenze nella vittima (ctr. per l'analogia di comportamenti Cass. 5, 29826 del 5.3.2015). Rimandandosi per il resto alle osservazioni del Tribunale e richiamato il generale canone ermeneutico della necessaria congiunta valutazione della presente e precedente sentenza, che, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione, si integrano vicendevolmente, saldandosi in enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili, va confermato il giudizio di responsabilità.

Va del pari confermata la pena Irrogata in quanto coerente coi criteri direttivi di cui agli artt. 132 es. c.p.p., pena peraltro sostanzialmente mite, a fronte della gravità oggettiva e odiosità dei fatti.

Nondimeno, stante l'intervenuta definizione delle questioni risarcitorie e la revoca della costituzione di parte civile - ciò che impone la revoca delle statuzioni civili - e considerata altresì la remissione di querela sporta dal già citato C. [redacted] nei confronti di F. [redacted], il che appare sintomatico di un voltar pagina nella condotta di vita, ritiene la Corte che possano concedersi all'appellante i benefici di legge, ricorrendone le condizioni (fra l'altro, egli è tuttora incensurato).

In ciò la sentenza impugnata va parzialmente riformata, con conferma nel resto.

Ex art. 300 comma c.p.p. la misura cautelare in atto ha perso efficacia e va revocata.

Termine di giorni 40 per il deposito della motivazione, ex art. 544 comma 3 c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p. in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Milano
20.1.2015 emessa nei confronti di F. M., concede all'appellante la sospensione
condizionale della pena e il beneficio della non menzione. Revoca le statuizioni civili e
conferma nel resto.

Revoca la misura cautelare in atto.

Termine di giorni 40 per il deposito della motivazione.

Milano 25.1.2016

Il Presidente est.

Dott. G. Bocelli